



COMUNE DI ORZIVECCHI

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO FINANZIARIO

Circolare n.ro prot. 5938
Del 20/08/2018

A tutti i dipendenti

OGGETTO: LA PAUSA DURANTE L'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO

L'art. 26 del nuovo CCNL 2016-2018 comparto Funzioni Locali, stipulato il 21/05/2018 e per la parte giuridica immediatamente applicabile a decorrere dal 22/05/2018, prevede:

1. *“ Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 ed all'art. 13 del CCNL del 9/5/2006.*
2. *La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città.*
3. *Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all'art. 27, comma 4 (ndr gli stessi che possono chiedere di non fare i turni notturni).*
4. *La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività obbligatorie per legge. ”*

L' Art. 8 d.lgs. 66/2003 stabilisce:

1. *“Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.*
2. *Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.*
3. *Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.”*

L'art 5. R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 prevede che:

“Non si considerano come lavoro effettivo:

1. *i riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda;*
2. *il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro. ... Omissis...*

3. le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato. Tuttavia saranno considerate nel computo del lavoro effettivo quelle soste, anche se di durata superiore ai 15 minuti, che sono concesse all'operaio nei lavori molto faticosi allo scopo di rimmetterlo in condizioni fisiche di riprendere il lavoro.
4. I riposi normali, perché possano essere detratti dal computo del lavoro effettivo, debbono essere prestabiliti ad ore fisse ed indicati nell'orario di cui all'art. 12."

L'art. 4 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1956 prevede che:

"Non si considerano come lavoro effettivo e non sono compresi nella durata massima normale della giornata di lavoro prescritta dall'art. 1 del regio decreto-legge:

1. i riposi intermedi;
2. il tempo per l'andata al campo o al posto di lavoro e quello per il ritorno in conformità delle consuetudini locali;
3. il tempo necessario per le martellature della falce salvo patto contrario."

CONSIDERATO pertanto che

- Il lavoratore ha diritto ad un intervallo di pausa dall'esecuzione della prestazione lavorativa, **quando la stessa ecceda le sei ore** nell'ambito dell'orario di lavoro
- Tale intervallo non deve essere inferiore a 10 minuti e di almeno 30 minuti
- obiettivo della pausa è favorire:
 - Il recupero delle energie psico-fisiche
 - Il consumo del pasto
 - la sospensione della monotonia e della ripetitività lavorativa
- le pause sono un diritto indisponibile

CONSIDERATO altresì l'orario di lavoro vigente in questo Comune, nonché l'orario di apertura al pubblico

SI RACCOMANDA

quando la prestazione lavorativa eccede le sei ore, quindi in caso di rientro pomeridiano, di effettuare la pausa pranzo, **prevista in 30 minuti**, per il recupero delle energie psico-fisiche ed il consumo del pasto e, per chi è impegnato nel lavoro al computer **in modo continuativo** (Art. 175 D.lgs. n.81/2008), ogni **2 ore di lavoro continuativo** al videoterminale una **pausa di 15 minuti**, per tutelare la **salute degli occhi**.

Per eventuali ulteriori pause all'interno del luogo di lavoro, non rientranti in quelle sopra richiamate, è consentita **SOLO una "pausa caffè"** al giorno durante l'orario di lavoro, anche se questo è inferiore alle sei ore lavorative, purché tale pausa **non superi i 10 minuti; in ogni caso la stessa non potrà essere effettuata nella prima ora di ingresso in servizio.**

SI INVITA TUTTO IL PERSONALE AD ATTENERSI A QUANTO SOPRA SPECIFICATO.

L'inosservanza è equivalente ad inadempienza degli obblighi lavorativi.

Orzivecchi, 20/08/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Antonella Patrizia Nostro

